



Ai Dirigenti delle scuole e degli istituti
statali e non statali di Lucca e provincia
Alle OO.SS. Scuola - Loro Sedi
All'U.R.P. – SEDE
All'Albo - SEDE

Oggetto: Secondo calendario delle convocazioni per l'individuazione dei destinatari di proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato - personale docente scuola dell'infanzia.
- Indicazione dei docenti convocati.

Si comunica che le ulteriori individuazioni degli aventi diritto a proposta di assunzione a tempo determinato appartenenti al **personale docente della personale docente scuola dell'infanzia** per l'a.s. 2018/19 avverranno secondo il sotto indicato calendario:

MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE 2018 – a partire dalle ore 10,00 - presso la sede di questo Ufficio, piazza Guidiccioni 2 – Lucca

ordine scuola	Tipo posto.	convocati da GaE per incarico a tempo determinato
infanzia	comune	Tutti gli aspiranti aventi titolo inseriti in graduatoria a partire dal 591 più gli aspiranti inseriti alla posizione 490 e 555

Posti disponibili:

		Fino al
IC LUCCA 7	I	30\06\2019
IC PIETRASANTA 1	I	30\06\2018
IC LUCCA 3	I	30\06\2018
IC MASSAROSA 1 10 ore	S	30\06\2019
IC TORRE DEL LAGO 15 ore	S	30\06\2019

Le disponibilità sopra indicate potranno subire eventuali variazioni.

Si indicano di seguito alcune precisazioni relative alle modalità di procedura, con particolare riguardo alle nomine relative alla scuola secondaria.

- 1) Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui trattasi, ivi inclusi i **docenti neo-immessi in ruolo**, ai quali è consentito di “congelare” il ruolo per stipulare contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, purché in classe di concorso diversa da quella di titolarità.
- 2) Hanno diritto a stipula del contratto i docenti inseriti in graduatoria a pieno titolo, nonché i docenti con riserva di tipo “T”, che vi siano stati inseriti **a seguito di provvedimento cautelare**.
- 3) Si richiama l'attenzione sul fatto che gli aspiranti inseriti in graduatoria **con riserva diversa da quella di cui sopra (T) non si intendono comunque convocati**.

- 4) I docenti aspiranti ai contratti di cui trattasi dovranno presentarsi muniti di **documento valido ai fini del riconoscimento**.
- 5) Il **numero degli aspiranti convocati**, potrebbe risultare maggiore rispetto a quello delle disponibilità. Pertanto, la convocazione in sé non costituisce diritto a nomina.
- 6) Gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di regolare **delega** e di copia di un documento di riconoscimento dell'interessato.
- 7) L'aspirante assente alla convocazione, che non abbia presentato delega, è considerato **rinunciatario**.
- 8) L'aspirante individuato destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato ha **48 ore di tempo per assumere servizio** presso la sede che amministra la cattedra.
- 9) Per gli **effetti derivanti dalla rinuncia** a nomina da graduatoria provinciale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sulle supplenze, così come per le **sanzioni** connesse al mancato perfezionamento o alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
- 10) Le operazioni si svolgeranno secondo la progressione alfanumerica crescente del nuovo codice delle classi di concorso. Gli aspiranti interessati a eventuali nomine su più classi di concorso o al sostegno potranno valutare contestualmente il loro **diritto a essere individuati per altre classi di concorso** per le quali risultino utilmente collocati nelle relative graduatorie o elenchi del sostegno.
- 11) Gli aspiranti concorrono alla scelta del posto, della cattedra intera, **nonché dello spezzone** di consistenza oraria pari o superiore a 7. Mentre gli spezzoni di consistenza pari o inferiore a 6 ore sono di competenza delle singole istituzioni scolastiche e verranno assegnati ai sensi dell'art. 22, comma 4, Legge 448/2001.
- 12) È consentito **abbinare tra loro spezzoni** di consistenza pari o superiore alle 7 ore, secondo i criteri stabiliti per la formazione delle cattedre orario esterne, senza superare il massimo dell'orario di costituzione cattedra.
- 13) L'aspirante può, altresì, combinare tra loro spezzoni di consistenza oraria pari o superiore a 7 ore anche tra **classi di concorso diverse**, purché sia individuato quale avente diritto in base alla sua collocazione in graduatoria, e sempre che non superi il massimo dell'orario di costituzione cattedra, salvo i casi di abbinamento fra ore di posto normale e ore di sostegno, nel qual caso si ammette, in deroga, la possibilità di superare le 18 ore di insegnamento.
- 14) Le combinazioni orarie delle **cattedre esterne** non possono essere modificate né assegnate parzialmente.
- 15) È prevista la trasformazione da tempo normale a **regime di tempo parziale** per non meno della metà dell'orario cattedra, all'atto della stipula del contratto con il Dirigente scolastico. Per le cattedre articolate su più scuole, il servizio del docente con contratto di part-time è riferito alle ore presso la scuola su cui poggia la cattedra esterna. Il docente che abbia ottenuto contratto di part-time non potrà accettare altre supplenze di nessun tipo per l'intero anno scolastico.
- 16) Le **ore rese disponibili a seguito di part-time** del docente con contratto a tempo determinato saranno assegnate nuovamente dalla graduatoria provinciale, come sopravvenuta disponibilità fino al termine delle attività didattiche, a patto che si tratti di nomine effettuate fino al 31/8 e non fino al termine delle attività didattiche, e che le ore medesime risultino pari o superiori a 7; in caso diverso, le ore rese disponibili saranno assegnate attingendo dalle singole graduatorie di istituto.
- 17) Le **disponibilità sopravvenute** saranno assegnate con successiva convocazione, alla quale saranno chiamati a partecipare nuovamente gli aspiranti che non abbiano ottenuto individuazione per orario di cattedra. In tale seconda convocazione l'aspirante che abbia accettato spezzone orario in mancanza di disponibilità per cattedra potrà ottenere il completamento fino a 18 ore anche mediante la frantumazione della nuova disponibilità (compatibilmente col decreto di costituzione delle cattedre e salvaguardando l'unità dell'insegnamento); l'aspirante che nella precedente convocazione abbia scelto lo spezzone orario pur potendo optare per cattedra intera, avrà diritto al completamento orario solo accettando nuovi spezzoni, senza poter richiedere il frazionamento delle cattedre; mentre, l'aspirante che alla precedente convocazione abbia accettato uno spezzone orario, in

manca sia di cattedre che di altri spezzoni, potrà chiedere che gli venga assegnata una frazione degli eventuali spezzoni (superiori a 6 ore) sopravvenuti.

- 18) L'aspirante **può rinunciare allo spezzone** orario per accettare una nomina di consistenza di orario cattedra, purché non abbia già stipulato contratto di lavoro, né perfezionato la nomina con l'assunzione di servizio.
- 19) L'aspirante può, altresì, **lasciare nomina fino al 30/6** per una nomina fino al 31/8 di altra classe di concorso, sempre che non abbia già stipulato contratto di lavoro, né assunto servizio.
- 20) L'accettazione di proposta di assunzione per posto di sostegno consente al destinatario di accettare **successive proposte di assunzioni per insegnamenti comuni**, purché non appartenga alle categorie 1 e 3 del D.M. 21/05 e sempre che non abbia già stipulato il contratto di lavoro, né effettuata la presa di servizio.
- 21) Gli aspiranti inseriti negli elenchi del sostegno, che abbiano conseguito la specializzazione o l'abilitazione a seguito di superamento dei **D.M. 21/2005**, qualora risultino destinatari di assunzione per posti di sostegno potranno rinunciare per accettare altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.
- 22) Le nomine da effettuare per **contratti a tempo determinato fino al 31/8** corrispondono al numero dei posti già costituiti in organico di diritto, la cui titolarità risulti essere vacante.
- 23) Per le assunzioni del personale scolastico **beneficiario delle riserve** di cui alla legge 68/99 si terrà conto delle istruzioni emanate nell'allegato al D.M. 61 del 10.7.2008.
- 24) L'aspirante che abbia **diritto alla priorità nella scelta della sede scolastica** può far valere tale diritto esclusivamente per un posto o una cattedra della medesima consistenza e durata economica che gli spetterebbe secondo la posizione che occupa in graduatoria. La priorità della scelta della sede può essere esercitata esclusivamente tra quelle al momento disponibili. Qualora l'interessato aspiri all'individuazione per un posto di entità o durata superiore, derivante da rinunce da parte di aspiranti che lo precedono in graduatoria, dovrà astenersi dall'esercitare il diritto di scelta prioritaria. Si ricorda che gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune vicinore, ovviamente della stessa provincia.
- 25) L'eventuale successivo **calendario** per le disponibilità residue e/o sopravvenute sarà pubblicato sul sito ufficiale di questo Ufficio.
- 26) In caso di **esaurimento o non compilazione delle graduatorie**, le cattedre, i posti e le ore residue saranno restituiti ai singoli Dirigenti scolastici che le assegneranno da graduatoria di istituto, tenendo conto della loro durata economica.
- 27) Per le **cattedre distribuite su più scuole**, la competenza della nomina spetta al dirigente della scuola amministrante la cattedra, il quale attingerà dalle proprie graduatorie di istituto, indipendentemente dal fatto se l'aspirante risulti o meno inserito nella graduatoria della scuola di completamento della cattedra.

Lucca, 17 settembre 2018

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Donatella Buonriposi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993